



Ordinanza n° 2/PR

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE IN PORTO Località: Porto di Milazzo (ME)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo ed il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ciascuno per gli aspetti di propria competenza:

VISTA La legge 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della

predetta Legge 84/94, successivamente modificato dall'art. 22 bis del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito dalla Legge 17/12/2018 n. 136, che ha

previsto l'Istituzione dell'Autorità di Sistema dello Stretto

VISTA L'Ordinanza n°10/2015 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in

data 22.05.2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento di

Sicurezza del Porto di Milazzo"

VISTA L'Ordinanza n°15/2016 emessa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo di

concerto con l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto in data 16.05.2016, con la quale è stata approvata la disciplina degli accessi e

della circolazione stradale in porto;

VISTE Le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione

Generale del Demanio Marittimo e dei Porti nn. 520951 e 5201696, rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 e la circolare del Comando Generale prot. n. 14096 del 10.06.2019 con la quale si trasmette il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale

nell'ambito dei porti;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare le modalità di circolazione in porto

congiuntamente all'Autorità Marittima per i soli aspetti di rispettiva competenza attinenti nello specifico la sicurezza della navigazione e

portuale, la salvaguardia dell'ambiente marino e la polizia dei porti;

VISTI Gli artt. 30, 54, 68, 80, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della

Navigazione;

VISTI Gli artt. 59, 79, 80 del Regolamento di esecuzione del Codice della

Navigazione;

1

RITENUTO

Necessario aggiornare ed integrare le norme che regolamentano l'accesso, la circolazione, la sosta dei veicoli e dei pedoni che circolano nell'ambito portuale di Milazzo, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire il regolare svolgimento delle operazioni commerciali;

CONSIDERATO Che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti (c.d. Safety), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.d. Security);

<u>ORDINANO</u>

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento degli accessi e della circolazione in ambito portuale", allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso

Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 07.09.2020.

Articolo 2

E' abrogata l'ordinanza n°15/2016 del 16.05.2016, citata in premessa e la disciplina degli accessi e della circolazione stradale in porto in essa approvata, nonché qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con il provvedimento che si approva.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel regolamento allegato alla presente ordinanza; i contravventori alle citate disposizioni saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, a seconda dei casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli art. 1161, 1164, e 1174 C.N.

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DELLO STRETTO
Dott. Mario Paolo MEGA



IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco TERRANOVA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI E PEDONI NEL PORTO DI MILAZZO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Per le finalità del presente regolamento per "ambito portuale di Milazzo", si intende il complesso di aree demaniali delimitate dai "confini portuali" come meglio evidenziati nella planimetria allegata (ALLEGATO 1) e, qui di seguito, elencate:

 Molo Foraneo, Molo Marullo, Banchina Rizzo, Terminal e Pontile Aliscafi, Zona filtro prossimità Largo dei Mille, Pontile Eolie, Banchina dei Mille, Banchina XX Luglio e Dente XX Luglio.

Tali aree sono quelle effettivamente perimetrate e delimitate da opportuna barriera fisica, presidi di vigilanza e segnaletica verticale, in particolare il limite dell'ambito portuale, con andamento Nord Sud è contraddistinto da:

 Varco Marullo, recinzione banchina Rizzo, recinzione Largo dei Mille, recinzione antiscavalco piazzale Eolie, Varco Eolie, recinzione antiscavalco Via dei Mille, Varco Buccari, recinzione Via Bixio e Varco Bixio.

Per accedere al suddetto "ambito portuale" si dovrà necessariamente transitare tramite i varchi carrabili o pedonali contraddistinti nell'allegata planimetria (ALLEGATO 2) e descritti nel successivo art.9.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento avranno valore anche per le aree c.d. "ad accesso limitato" (Port Facility) laddove queste non saranno utilizzate per le operazioni soggette alle norme dell' ISPS Code e dai piani di PFSP.

Articolo 2

(Generalità e responsabilità)

L'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito del porto di Milazzo sono subordinati all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nelle aree portuali.

I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Milazzo, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento).

In particolare, le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, ecc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.

La circolazione in porto dei veicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti degli stessi, i quali non possono richiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione dei trasporti e della navigazione né all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, inoltre sono ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa. I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del codice della navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del codice della strada e quelle dettate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dall'Autorità Portuale di Sistema dello Stretto, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti. In relazione alla natura, alla destinazione d'uso delle aree portuali e alla tipologia di operazioni espletate, si evidenziano fattori di pericolo, quali la presenza del mare nell'immediato confine dei margini delle sedi stradali, eventuali carichi sospesi, cavi di ormeggio in tensione, manovre di gru, carrelli sollevatori ed, in genere, qualunque altra tipologia di mezzo, utili ai fini dell'espletamento di operazioni commerciali.

Per tale motivo l'accesso, la circolazione e la sosta nel porto di Milazzo di pedoni, di motocicli, di autoveicoli, privati o commerciali, sono subordinati, all'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza nonché in ogni altra vigente regolamentazione degli ambiti portuali del circondario marittimo di Milazzo, oltre che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare, atte a scongiurare il verificarsi di qualsivoglia inconveniente e/o incidente alle persone e/o cose.

L'utilizzazione delle autorizzazioni o permessi, rilasciati ai sensi del successivo Art.8 della presente Ordinanza, nonché l'esercizio delle facoltà da essi contemplate, avviene sotto l'esclusiva responsabilità delle persone a cui sono rilasciati.

I soggetti autorizzati non potranno richiedere alcun risarcimento di eventuali danni a persone o cose, né all'Amministrazione Marittima, né all'Autorità di Sistema Portuale.

Nel porto di Milazzo è vietata la sosta ad eccezione delle aree a tale scopo destinate ed indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Articolo 3

(Norme di sicurezza)

Al fine di garantire la pubblica incolumità, l'assistenza ai passeggeri e prevenire il verificarsi di eventuali danni alle opere portuali, si fa obbligo all'impresa e/o al concessionario, rispettivamente ex. Artt. 16 e 18 della Legge 84/94, ovvero, se operanti in regime di autoproduzione, al vettore marittimo, all'impresa di navigazione o noleggiatore di navi adibite al trasporto di passeggeri, con o senza veicoli al seguito, che scalano il porto di Milazzo, di adottare ogni misura ritenuta idonea per garantire la massima sicurezza prima e durante l'imbarco, dopo e durante lo sbarco.

Per il fine di cui sopra, il vettore marittimo/impresa/noleggiatore è tenuto a predisporre le seguenti misure minime:

- 1. Instradamento dei passeggeri con o senza veicoli al seguito, utilizzando il percorso più breve, fin dal loro ingresso/uscita in ambito portuale con proprio personale;
- 2. Eventuale transennamento aggiuntivo all'esistente affinché l'imbarco/sbarco dei passeggeri o degli automezzi avvenga in sicurezza;

- 3. Adozione di ogni utile accorgimento al fine di prevenire danni al manto stradale e/o ad altre infrastrutture portuali a causa della movimentazione di veicoli cingolati e/o speciali e pronta disponibilità di mezzi e personale per l'eventuale immediato impiego di materiale assorbente da utilizzare, nel caso di rotture di serbatoi di carburanti e/o coppe d'olio, che si possono verificare durante le fasi di imbarco o sbarco delle navi traghetto;
- 4. Il controllo dei piazzali di sosta e delle corsie di imbarco.

Le norme della presente ordinanza fanno salve le disposizioni di dettaglio emanate in materia e sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze relative alla disciplina delle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, o veicoli nel porto del circondario di Milazzo.

CAPO I ACCESSO IN PORTO DELLE PERSONE

Articolo 4 (Accesso in porto - Generalità)

Nell'ambito portuale <u>è tassativamente vietato il libero accesso e la circolazione pedonale</u>.

Tuttavia, alle sottonotate categorie di soggetti è consentito l'accesso pedonale in porto, per motivi inerenti la loro attività, senza specifica autorizzazione o permesso, ma soltanto previa esibizione di documento personale di riconoscimento o altro documento, in regolare corso di validità, dal quale risulti la qualifica personale:

- a) Dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- b) Personale appartenente all'Ordine Giudiziario, Forze dell'Ordine, Forze Armate e personale di soccorso;
- c) Personale dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima, del S.I.I.T (ex Genio Civile OO.MM.), dei Vigili del Fuoco, della Medicina del Lavoro, della Protezione Civile, gli spedizionieri ed i procuratori doganali in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
- d) Personale appartenente agli Enti di classificazione delle navi, appartenenti al servizio chimico di porto, appartenenti al servizio Avvisatore Marittimo;
- e) Armatori, agenti marittimi e loro dipendenti, i fornitori ed altri titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei porti nazionali rilasciate in base al D.M. 20 novembre 1975 e successive modificazioni;
- f) Marittimi italiani imbarcati su navi, pescherecci o galleggianti presenti in porto in possesso di idonea documentazione e loro familiari che si recano a bordo delle stesse, purché munite di attestazione del Comando di bordo;
- g) Operatori appartenenti al personale marittimo ed ai vari servizi portuali (piloti, ormeggiatori, battellieri, palombari, sommozzatori, guardie ai fuochi) in possesso della tessera, o altro supporto idoneo, rilasciata dall' Autorità Marittima;
- h) Operatori appartenenti al personale marittimo ed ai vari servizi portuali (art. 116 cod. nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 cod. nav.);
- i) Titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto ovvero di società/ditte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.) muniti di tesserino di

- riconoscimento rilasciato dal titolare della ditta attestante la loro particolare qualità e dal foglio di commessa che giustifichi il loro ingresso, nonché Titolari di imprese portuali ex art. 16 L. 84/94 e relativi dipendenti;
- j) Persone che si recano presso gli Uffici siti sul molo Marullo (Capitaneria di Porto, Dogane, Guardia di Finanza, Vigli del Fuoco e Servizi Tecnico-nautici)i) con l'obbligo di raggiungerli per la via più breve seguendo i percorsi pedonali;
- k) Utenti di alloggi demaniali siti nell'ambito portuale e loro familiari e/o visitatori;
- I) Proprietari di unità da diporto e/o soci di circoli, associazioni nautiche con obbligo di raggiungerli per la via più breve seguendo i percorsi pedonali;
- m) I passeggeri di navi da crociera in partenza od in transito, di traghetti, di aliscafi, di mezzi veloci muniti di biglietto e/o carta d'imbarco ovvero annotati su apposite liste preventivamente consegnate dall'agente marittimo alla Capitaneria di Porto ed all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e al personale di servizio al varco di accesso (il tutto come normato dal precedente art. 3).

Chiunque, non ricompreso nelle categorie sopra citate, abbia necessità di accedere in porto deve essere munito dell'apposito permesso, rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale sentita la Capitaneria di Porto, previa presentazione di motivata istanza, con l'indicazione delle generalità complete, della professione svolta e delle esigenze di accedere in porto.

CAPO II ACCESSO IN PORTO DEI VEICOLI

Articolo 5

(Accesso veicolare in porto – soggetti legittimati alla richiesta del permesso)

L'accesso in ambito portuale dei veicoli di qualsiasi tipo, eccezion fatta per quelli di cui al successivo art. 6, è subordinato al rilascio di apposito <u>permesso</u> rilasciato dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto d'intesa con la Capitaneria di Porto.

Le richieste di accesso dovranno essere formulate secondo il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 3).

Le richieste di accesso dovranno essere formulate , secondo le modalità di cui all'art.8 della presente ordinanza

Il permesso di cui sopra potrà essere rilasciato, qualora sia comprovata la necessità di accedere con i veicoli in porto per esigenze connesse alle attività portuali, ai soggetti/ditte/Enti/Servizi/Società sotto elencati, nel numero ritenuto congruo dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di concerto con la Capitaneria di Porto di Milazzo:

- a) Corporazione piloti, Società rimorchiatori, gruppo battellieri ed ormeggiatori, sommozzatori in servizio locale;
- b) Concessionari di servizi portuali, servizio Guardia ai fuochi;
- c) Servizio Chimico di Porto;
- d) Servizio Avvisatore Marittimo;
- e) Tecnici degli enti di classifica operanti nel porto di Milazzo;
- f) Titolari di concessioni all'interno del porto;

- g) Società di navigazione, agenzie marittime, di spedizione marittima e doganale, Provveditori e fornitori navali ;
- h) Appartenenti a Forze Armate e di Polizia operanti nel porto di Milazzo;
- i) Quanti dimostrino di avere necessità di accedere con i veicoli in porto, per esigenze connesse alle attività portuali;
- j) Amministrazioni civili e militari dello Stato ed altre equiparate, per essere utilizzato, a discrezione dell'Amministrazione di appartenenza, dai propri dipendenti comandati a svolgere servizio di interesse pubblico;
- k) Responsabili delle organizzazioni addette ai servizi portuali, ai titolari delle Agenzie Marittime e delle Case di Spedizione accreditate in Dogana, per essere utilizzati, a discrezione e sotto la responsabilità degli stessi, dai propri dipendenti per necessità connesse al servizio che devono svolgere in porto;
- I) Quanti devono svolgere attività inerenti i servizi portuali per altri giustificati motivi;
- m) Enti o persone fisiche per le quali si manifesti una necessità da vagliare di volta in volta.

Articolo 6

(Accesso veicolare in porto senza permesso – soggetti legittimati)

Sono autorizzati ad accedere in porto, per motivi connessi alle attività portuali e per il tempo strettamente necessario, senza il permesso di cui all'art. 4 i seguenti veicoli:

- a) Veicoli muniti di contrassegni di Stato;
- b) Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato;
- c) Veicoli del Pronto Soccorso;
- d) Veicoli che trasportano portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di individuazione per esigenze legate all'imbarco, solo se dotati di titolo di viaggio;
- e) Veicoli privati appartenenti al personale militare e civile dell'Amministrazione Marittima, purché in possesso del contrassegno (modulario Marina Mercantile 90-Mod. 119) di cui al Decreto Ministeriale 30.07.1970;
- f) Veicoli privati appartenenti al personale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto muniti di regolare contrassegno;
- g) Automezzi adibiti al Servizio Pubblico, purché iscritti al registro di cui all'art. 68 C.d.N., solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, con tassativo divieto di sostare negli ambiti portuali;
- h) Automezzi appartenenti a ditte iscritte nei registri ex art. 68 C.d.N., tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e dall'Autorità Marittima, purché in possesso di copia del decreto di iscrizione in corso di validità nei citati registri ed in possesso di lettera di commissione;
- i) Veicoli destinati all'imbarco, al massimo con un'ora di anticipo rispetto all'orario di prevista partenza; il predetto limite temporale viene esteso a ore pari a 02 (due) per i mezzi con destinazione Napoli.
- j) Veicoli adibiti al trasporto merci che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico purché provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali. Nel caso in cui detti veicoli trasportino merci pericolose dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose via mare.

Articolo 7 (Modelli di pass)

I permessi di accesso di cui al precedente art. 5 sono costituiti da appositi contrassegni che, per le autovetture, devono essere sempre esposti, in originale, all'interno del parabrezza in modo che siano ben visibili dall'esterno e, per le motociclette e simili, devono essere applicati in posizione parimenti ben visibile.

I sopraccitati contrassegni dovranno essere esibiti ad ogni passaggio dai varchi di ingresso/uscita ed hanno validità <u>dalla data di rilascio fino al termine dell'anno solare</u>.

I permessi di accesso, circolazione e sosta in porto, sia temporanei che permanenti, rilasciati ai sensi della presente Ordinanza possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto o dall'Autorità Marittima anche su segnalazione degli organi di Polizia.

La mancata esposizione e l'esposizione di copia sono equiparate al mancato possesso.

Qualora gli stalli di sosta siano saturi, il possesso del permesso non legittima la sosta in ambito portuale in aree diverse da quelle destinate all'uso specifico.

Articolo 8 (Modalità di rilascio permessi per l'accesso in porto)

Le richieste di rilascio e/o rinnovo dei permessi di accesso a persone e veicoli vanno inoltrate alla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

I permessi di accesso verranno rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto d'intesa con la Capitaneria di Porto, in formato cartaceo, dietro presentazione di apposita domanda come da modello (ALLEGATO 3).

Il titolo non è cedibile ed è strettamente personale.

Durante l'anno, per eventuali nuove esigenze, possono essere rilasciati permessi provvisori adottando le medesime modalità del presente articolo.

In caso di smarrimento del permesso di accesso previsto dalla presente Ordinanza, il titolare, per poter avere diritto al duplicato, dovrà farne richiesta all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, presentando copia della denuncia di smarrimento effettuata alle Autorità preposte.

CAPO III REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 9 (Ingresso in ambito portuale)

L'accesso e l'uscita di tutti i veicoli e delle persone nell'ambito portuale sono consentiti esclusivamente attraverso i varchi a ciò destinati e così distinti:

ID	Nominativo	Carrabile	Pedonale	Ambito	Presidi
1	Marullo	\$	\$	Molo Foraneo Molo Marullo Banchina Rizzo	Capitaneria Dogane Forze di Polizia Servizi tecnico-nautici Porticciolo Parcheggi
2	Rizzo 1		\$	Banchina Rizzo	Servizio
3	Rizzo 2		\$	Banchina Rizzo Terminal Aliscafi	Servizio
4	Rizzo 3		\$	Terminal Aliscafi	Terminal Aliscafi
5	Largo dei Mille 1	\$		Terminal Aliscafi	Terminal Aliscafi Servizi Emergenza
6	Largo dei Mille 2		\$	Terminal Aliscafi Piazzale Eolie	Terminal Aliscafi Piazzale Eolie
7	Eolie	\$	\$	Piazzale Eolie Banchina dei Mille Banchina XX Luglio	Navi Ro-Ro Minicrociere Operazioni Commerciali
8	Via dei Mille 1		\$	Banchina dei Mille	Servizio
9	Via dei Mille 2		\$	Banchina dei Mille Banchina XX Luglio	Servizio
10	Via dei Mille 3	\$	\$	Banchina dei Mille Banchina XX Luglio	Servizio Trasporti eccezionali
11	Buccari	\$	\$	Banchina dei Mille Banchina XX Luglio Dente XX Luglio	Uscita Servizio Notturno
12	Bixio	\$		Piazzale Eolie Banchina dei Mille Banchina XX Luglio Dente XX Luglio	Navi Ro-Ro Minicrociere Operazioni Commerciali

L'accesso pedonale e degli autoveicoli è regolamentato, laddove istituito, da apposito servizio di apertura e chiusura dei varchi a cura di personale incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Gli aventi titolo ad accedere e circolare in porto sono obbligati a fermarsi nell'apposita piazzola di controllo o comunque in prossimità del posto di guardia ed esibire, al personale incaricato, l'autorizzazione ovvero altro titolo abilitante l'accesso. Nel caso di mancato positivo riscontro del diritto all'accesso gli interessati devono immediatamente sgomberare la corsia occupata.

Qualora necessario interverrà al controllo il personale della Capitaneria di Porto, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Tutti i pedoni che accedono nell'ambito portuale, sono tenuti a seguire i percorsi pedonali (marciapiedi o corsie) debitamente indicate da segnaletica sia orizzontale che verticale.

Nella fattispecie si indicano, di seguito, le procedure operative da osservare e far osservare nei rispettivi varchi:

Varco Marullo - Presidiato: (Pedonale e Carrabile)

Da questo varco possono avere accesso pedonale tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4 ad eccezion fatta per i passeggeri degli aliscafi, mezzi veloci e traghetti.

Tutti gli autoveicoli autorizzati di cui all'artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i mezzi in imbarco sui traghetti;

Varco Rizzo 3: (Pedonale)

Da questo varco possono avere accesso pedonale tutti i soggetti tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4.

Largo dei Mille 2: (Pedonale)

Da questo varco possono avere accesso pedonale tutti i soggetti tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4.

Varco Eolie: Presidiato ore 5:00-21:00 (Pedonale e Carrabile)

Da questo varco possono avere accesso pedonale tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4. Tutti gli autoveicoli autorizzati in transito nella corsia di collegamento Banchina Rizzo-Eolie.

Varco Buccari: Presidiato ore 22:00-5:00 (Pedonale e Carrabile)

Da questo varco possono avere accesso pedonale durante il servizio di presidio, tutti i soggetti autorizzati di cui all'art. 4.

Tutti gli autoveicoli autorizzati di cui all'artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i mezzi in imbarco sui traghetti;

Varco Bixio: Presidiato ore 5:00-22:00 (Carrabile)

Tutti gli autoveicoli autorizzati di cui all'artt. 5 e 6 ad eccezion fatta per i mezzi in imbarco sui traghetti.

Tutti i rimanenti varchi, essendo presidi di servizio, verranno utilizzati con appositi provvedimenti adottati di volta in volta dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di concerto con la Capitaneria di Porto.

Articolo 10 (Circolazione in ambito portuale)

La circolazione delle autovetture e dei pedoni è consentita solo negli spazi all'uopo destinati ed individuati dall'apposita segnaletica, orizzontale e verticale come descritto

nella planimetria allegata (ALLEGATO 4). La circolazione potrà subire limitazioni per esigenze connesse con l'espletamento di particolari operazioni portuali. A questo fine sarà cura dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto emettere il provvedimento di interdizione demandando al soggetto titolare delle operazioni portuali l'onere di implementare quanto necessario per delimitare e segnalare opportunamente le stesse.

I mezzi e gli autoveicoli in genere che circolano nell'ambito portuale devono essere in regola con tutte le disposizioni contenute nel Codice della strada e dalle leggi che regolano la circolazione stradale.

Gli automezzi destinati all'imbarco dovranno accedere in ambito portuale al massimo con un'ora di anticipo rispetto all'orario di prevista partenza della nave.

Gli automezzi che sbarcano dovranno immediatamente lasciare l'ambito portuale incanalandosi nell'apposita corsia d'uscita.

Le biglietterie delle rispettive società di navigazione hanno l'obbligo di informare i propri passeggeri diretti all'imbarco di non attraversare le corsie d'imbarco e circolazione mezzi, nonché di non attraversare l'area destinata allo stoccaggio e movimentazione merce appositamente delimitata a cura dell'impresa portuale autorizzata nonché di fornire chiare indicazioni in merito all'area di attesa e al percorso da seguire per raggiungere le aree di imbarco.

L'autista dell'autobotte (carica o scarica) destinata al trasporto di merci pericolose ed in sosta in porto in attesa di imbarco o per effettuare operazioni di bunkeraggio, non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.

Tutti i mezzi dovranno sempre dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, etc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuale, comunque, non devono intralciare le normali operazioni commerciali delle navi in porto, nonché la movimentazione delle merci sulle banchine e sui piazzali.

Articolo 11 (Norme sulla circolazione)

- A) I veicoli autorizzati che circolano nell'ambito portuale devono inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) non possono avvicinarsi a distanza inferiore a 20 (venti) metri dalle navi all'ormeggio;
 - b) non possono transitare sopra le tubazioni fisse o volanti utilizzate per la movimentazione di prodotti da e per le navi all'ormeggio;
 - c) non possono circolare a meno di 15 (quindici) metri dal ciglio della banchina;
 - d) non possono circolare nel raggio di 20 (venti) metri dai cavi di ormeggio in tensione:
 - e) non possono circolare a velocità superiore ai 20 Km/h.

I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza, le macchine di noleggio e gli autobus addetti al trasporto passeggeri, solo se iscritti al registro di cui all'art. 68 e dotati dell'apposito permesso, possono accedere ed uscire dall'ambito portuale esclusivamente in occasione dell' arrivo o della partenza di navi con passeggeri in transito; gli stessi, non potranno effettuare l'ingresso in ambito portuale per il trasporto di passeggeri destinati al

terminal aliscafi della banchina Luigi Rizzo, per i quali il trasporto dovrà avvenire su viabilità urbana.

I pedoni che circolano in ambito portuale devono utilizzare i marciapiedi ed i percorsi pedonali individuati con apposita segnaletica orizzontale e verticale e devono rispettare le prescrizioni di cui alle lettere a) b) c) e d).

Articolo 12 (Circolazione veicolare)

La circolazione stradale in ambito portuale è così disciplinata (ALLEGATO 4):

Molo Foraneo, III° Lotto, Molo Marullo, Banchina Rizzo: Senso di marcia in entrambi i sensi con <u>velocità massima di 20 km/h;</u>

Corsia collegamento Banchina Rizzo-Piazzale Eolie: (solo forze di Polizia, Soccorso, Ormeggiatori e Dipendenti Autorità di Sistema Portuale dello Stretto): Senso di marcia alternato in entrambi i sensi con <u>velocità massima di 10 km/h;</u>

Banchina dei Mille (corsie accumulo): 3 corsie con senso di marcia direzione Nord (imbarco) ed una corsia direzione Sud (sbarco) con velocità massima di 20 km/h;

Piazzale Nord Banchina XX Luglio (parcheggi bus ed auto): ad un senso di marcia con corsia direzione Est (ingresso) e corsia direzione sud (uscita) con <u>velocità massima di 20</u> km/h;

Zona Via dei Mille, Rotatoria e largo Buccari: in entrambi i sensi di marcia con <u>velocità</u> massima di 20 km/h;

Corsia Bixio: ad unico senso di marcia in direzione Sud-Nord <u>con velocità massima di 20 km/h, in questa zona potranno avere accesso nel senso di marcia Nord-Sud i mezzi delle forze di Polizia, degli ormeggiatori e dei dipendenti dell'Autorità portuale dello Stretto;</u>

Articolo 13 (Circolazione pedonale)

La circolazione pedonale deve avvenire lungo i marciapiedi esistenti o nei percorsi pedonali appositamente indicati (ALLEGATO 4).

Delle operazioni di instradamento passeggeri all'interno dell'ambito portuale sono responsabili i vettori/compagnie di navigazione, i quali sono tenuti a predisporre dettagliati piani operativi di instradamento passeggeri, che saranno approvati dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Articolo 14 (Accesso veicolare nell'area destinata alla sosta dei veicoli non accompagnati)

L'accesso veicolare in tale area è coordinato esclusivamente dal personale dell'impresa portuale, debitamente qualificato e individuato, sia nelle fasi di ingresso e uscita nonché nella fase di sosta.

Il soggetto/proprietario del mezzo, entrato in ambito portuale mediante il Varco Bixio, previa verifica di idoneo titolo di viaggio/polizza di carico, seguendo le direttive impartite dal personale di Security prima e dal personale dell'impresa portuale dopo, posiziona il proprio veicolo nella zona antistante l'ingresso all'area designata per la sosta di tali veicoli

e viene preso in carico dall'impresa. Quest'ultima provvede all'ingresso del mezzo nell'area di sosta per il tempo strettamente necessario alla successiva operazione di imbarco a bordo della nave.

I mezzi non accompagnati sono sbarcati dalle navi a cura del personale dell'impresa portuale che li pone in sosta all'interno dell'area o a cura del personale di bordo delle società di navigazione, autorizzate all'autoproduzione, che fermano i mezzi sottobordo per il successivo spostamento all'interno della predetta area a cura del personale dell'impresa portuale. Tali mezzi vengono ritirati dalla persona indicata nel titolo di viaggio/polizza di carico previa verifica del possesso di tale documento.

Articolo 15 (Sosta dei veicoli)

La sosta dei veicoli, ancorché autorizzati ad accedere in porto, è consentita esclusivamente negli stalli bianchi destinati a parcheggio, contraddistinti da apposita segnaletica, orizzontale e verticale.

È altresì vietata, ai non aventi titolo, la sosta all'interno degli stalli gialli ad uso riservato individuati da specifica segnaletica.

Sulle banchine operative provviste di mezzi meccanici è consentita la fermata dei soli veicoli merci per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di carico e/o scarico e sempre che sia presente il conducente.

Gli autoveicoli in sosta fuori dalle aree a ciò destinate, anche se muniti di regolare pass di accesso, oltre alla sanzione prevista, qualora creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, sono soggetti alla rimozione immediata.

I taxi di servizio pubblico in possesso di apposita licenza e gli autobus addetti al trasporto passeggeri, muniti di apposita autorizzazione di cui all'art. 68 C.N. dovranno sostare allineati all'interno degli spazi a ciò destinati, nella zona della testata Nord della banchina XX Luglio, in area parcheggi, e dovranno effettuare il servizio secondo l'ordine di precedenza. I conducenti non possono per nessun motivo allontanarsi dal loro automezzo.

Articolo 16 (Zone di sosta)

La sosta di autoveicoli e motocicli sul Molo Marullo è consentita sul lato banchina dopo il porticciolo turistico ove insiste una striscia bianca di ml. 220,00, è inoltre consentita a:

- auto appartenenti a personale delle FF.OO/Enti di seguito indicati in servizio presso il Molo Marullo:
 - n. 7 stalli di sosta gialli assegnati alla Guardia di Finanza;
 - n. 28 stalli di sosta gialli assegnati alla Capitaneria di Porto;
 - n. 2 stalli di sosta gialli assegnati agli Ormeggiatori;
 - n. 6 stalli di sosta gialli assegnati ai Vigili del Fuoco;
 - n. 7 stalli di sosta gialli assegnati al personale dell'Agenzia delle Dogane;
 - n. 2 stalli di sosta assegnati alla Dogana per le operazioni di sdoganamento delle autobotti.

- n. 4 stalli gialli assegnati al gruppo rimorchiatori;
- n.3 stalli gialli assegnati al gruppo barcaioli;
- n. 2 stalli gialli assegnati alla Corporazione Piloti.

Lungo la banchina Luigi Rizzo, sono presenti:

- n. 3 stalli di sosta gialli assegnati a persone diversamente abili;
- n. 65 stalli di sosta bianchi;
- n. 1 stallo di sosta assegnati agli Ormeggiatori.

Sulla banchina Eolie è vietata la sosta ad eccezione delle auto appartenenti al personale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto debitamente indicati con segnaletica orizzontale gialla e consistente in n. 7 stalli assegnati.

La sosta di autoveicoli, pullman e motocicli sulla banchina XX Luglio è consentita per i soli soggetti autorizzati e in possesso di idoneo pass ai sensi degli artt. 5 e 6, negli appositi stalli, meglio di seguito indicati:

- n. 6 stalli gialli assegnati alla sosta di pullman turistici in presenza di navi agli ormeggi della banchina Eolie, iscritti all'art. 68 presso l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- n. 43 stalli bianchi non assegnati per la sosta dei veicoli nell'area adibita a parcheggio.
- n. 21 stalli non assegnati sono presenti nella zona adiacente all'uscita di emergenza dal porto.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 (Eventuali restrizioni)

Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza potranno, in qualsiasi momento e senza preavviso, subire le restrizioni che l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e/o l'Autorità Marittima riterrà necessario adottare per motivi di sicurezza portuale.

Articolo 18 (Sanzioni)

Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato.

Articolo 19 (Abrogazioni)

L'ordinanza n. 15/2016 in premessa citata è abrogata.